

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF: [OMISSIS]) rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] (CF: [OMISSIS], PEC [OMISSIS]) per delega in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, Via [OMISSIS] presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS] avverso la decisione n. 9/2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, emessa il 10.02.2020, depositata il 18.5.2020 e notificata in data 21.05.2020, con la quale è stata disposta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi dodici.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;  
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso.

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stata tratta a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui alla seguente capo di incolpazione:

*“1) Avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all' art. 9 CDF, dell'art. 4 comma 2 CDF, dell'art. 36 comma 1 CDF, esercitato abusivamente la professione di avvocato - ed in particolare il patrocinio di [AAA] tra l'altro redigendo e comunque sottoscrivendo convenzione di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [AAA] e [BBB] datata 19 9\2018 nonché depositando dichiarazione di correzione e correggendo detta convenzione presso il Comune di Bologna- in violazione del divieto di esercizio della professione disposto nei suoi confronti dal Tribunale del Riesame di Bologna del 16/04/2018 confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del [OMISSIS]\09\2018 (nel procedimento RGNR [OMISSIS]\2017, n. [OMISSIS]\2018 RG Gip [OMISSIS]/2018 e RIMCP R.G. [OMISSIS]/2018 con decorrenza dal 18\09\2018 e venuto meno a seguito di sentenza del Tribunale di Bologna di condanna del 05/04/2019, così violando altresì l'art 348 c.p, in Bologna dai giorni successivi al 19109\2018 fino al 18\10\2018 e comunque nei giorni successivi al 19\9\2018 ed il 18\10\2018;*

*2) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all' art 9 C.D.F., dell'art. 4 comma 2 CDF e dell'art. 36 comma 1 CDF, esercitato abusivamente la professione di avvocato ed in particolare svolto la difesa ed assistenza (quantomeno) di [CCC] ai fini del recupero di una somma di denaro nei confronti di [DDD] minacciando di adire le sedi giudiziarie nell'interesse del cliente in periodo di efficacia del divieto di esercizio di tale professione disposto nei suoi confronti dal Tribunale del Riesame di Bologna con provvedimento del 16/04/2018 confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del [OMISSIS]\09\2018 -nel procedimento RGNR [OMISSIS]\2017, n. [OMISSIS]\2018 RG Gip, [OMISSIS]/2018 e RIMCP - R.G. [OMISSIS]/2018 - divieto decorrente dal 18109\2018 e venuto meno a seguito di sentenza di condanna emessa il 05\04\2019 dal Tribunale di Bologna nel succitato procedimento penale, così violando altresì l'art 348 c.p. In Bologna dal 3.12.2018 almeno al 8.12.2018;*

*3) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 CDF, dell'art. 4 comma 2 CDF e dell'art. 36 comma 1 CDF, esercitato abusivamente la professione di*

avvocato, ed in particolare la difesa penale di [EEE] nel procedimento RGNR [OMISSIS]/2019 Mod. 21, Procura della Repubblica di Ferrara e comunque avere accettato la relativa nomina, in periodo di efficacia del divieto di esercizio di tale professione disposto nei suoi confronti dal Tribunale del Riesame di Bologna con provvedimento del 16/04/2018 confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del [OMISSIS]\09\2018 - nel procedimento RGNR [OMISSIS]\2017, n. [OMISSIS]\2018 RG Gip e [OMISSIS]\2018 RIMCP - R.G. [OMISSIS]/2018 - divieto decorrente dal 18\09\2018 e venuto meno a seguito di sentenza di condanna emessa il 05\04\ 2019 dal Tribunale di Bologna nel succitato procedimento penale, così violando altresì l'art 348 c. p. In Bologna \ Renazzo il 02\02\2019;

4) per avere l'incolpata esercitato la difesa e l'assistenza della Sig.ra [FFF] relativamente alle pretese del Sig. [GGG] nei confronti di questa ed oggetto di azione avanti il Giudice di Pace di Modena, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all' art. 9 C.D.F. , dell' artt. 4 comma 2 CDF e dell'art 36 I comma CDF, violando altresì l'art 348 c.p., esercitato abusivamente la professione di avvocato in periodo di efficacia del divieto di esercizio di tale professione disposto nei suoi confronti dal Tribunale del Riesame di Bologna con provvedimento del 16/04/2018 confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del [OMISSIS]\09\2018 -nel procedimento RGNR [OMISSIS] \2017, n. [OMISSIS]\2018 RG Gip, [OMISSIS]\2018 e RIMCP - R.G. [OMISSIS]/2018 - divieto decorrente dal 18\09\2018 e venuto meno a seguito di sentenza di condanna emessa il 05/04/2019 dal Tribunale di Bologna nel succitato procedimento penale. In Bologna, 28.02.2019."

Tra la fine ottobre 2018 ed i primi di aprile 2019 pervenivano infatti al COA di Bologna quattro distinte comunicazioni con le quali veniva segnalato l'illecito svolgimento di attività professionali da parte dell'avv. [RICORRENTE] durante il periodo di vigenza di un provvedimento di sospensione precedentemente comminatole quale misura cautelare dal Tribunale di Bologna sul ricorso del P.M. nell'ambito di un procedimento penale n. [OMISSIS]/2017 R.G.n.r. riguardante reati attinenti stupefacenti ed altro, misura divenuta definitiva in data 18.09.2018 a seguito di declaratoria da parte della Corte di Cassazione di inammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione assunta in sede di riesame, e protrattasi sino alla pronuncia della sentenza (di condanna) del Tribunale di Bologna, emessa il 5.04.2019 e depositata il 18.05.2019. Più in particolare.

1) In data 31.08.2018 il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, dott. [HHH], comunicava che presso l'anzidetto ufficio risultava essere stata depositata una convenzione di negoziazione assistita relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il sig. [AAA], assistito dall'avv. [RICORRENTE], e la sig.ra [BBB], assista

dall'avv. [III]: tale atto recava la data del 19.09.2018 e risultava depositato presso la Procura della Repubblica per il necessario previo nulla-osta il 21.09.2018. In data 19.10.2018 l'avv. [RICORRENTE] si era poi presentata al medesimo Ufficio comunale per depositare una dichiarazione di correzione di un errore materiale della convenzione di negoziazione (che riportava il termine improprio "divorzio" da sostituirsi con quello di "scioglimento degli effetti civili del matrimonio"), qualificandosi avvocato e sottoscrivendo di proprio pugno la dichiarazione di correzione con l'annotazione "*anche per Avv. [III]*".

Essendo il dott. [HHH], venuto a conoscenza dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione dell'avv. [RICORRENTE], aveva ritenuto di dover segnalare il fatto al COA di Bologna.

2) Con pec del 10.12.2018 il sig. [JJJ], titolare della ditta individuale [DDD], segnalava di aver ricevuto in data 30.11.2018 sulla propria utenza telefonica mobile un messaggio "sms" (allegato all'esposto) mediante il quale l'avv. [RICORRENTE] lo intimava a contattarla urgentemente. Ne seguiva uno scambio di corrispondenza telematica nella quale l'avv. [RICORRENTE], in rappresentanza del proprio cliente sig. [CCC], richiedeva alla [DDD] la restituzione di una caparra costituita dall'anzidetto sig. [CCC]. Avendo il sig. [JJJ] verificato presso il sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che l'avv. [RICORRENTE] risultava sospeso dall'esercizio della professione si era determinato, anche su consiglio del proprio legale, a presentare l'esposto al COA.

3) Con comunicazione mail del 13.03.2019 l'avv. [KKK] del Foro di Modena segnalava al COA di Bologna che, avendo promosso per conto del sig. [LLL] un giudizio di recupero credito nei confronti della sig.ra [FFF] avanti al Giudice di Pace di Modena, in data 28.02.2019 aveva ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica [OMISSIS] una mail recante in calce la dicitura "*Studio Avv. [RICORRENTE]*" mediante la quale la segnalata svolgeva una serie di contestazioni circa la pretesa oggetto dell'atto di citazione notificato alla sig.ra [FFF] (la quale si era poi costituita nel giudizio de quo con l'assistenza dell'avv. [III]).

4) Con nota 8.04.2019, indirizzata al COA di Bologna ed al CDD di Bologna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna trasmetteva il decreto a citazione a giudizio emesso a carico dell'avv. [RICORRENTE] nell'ambito del proc. pen. n. [OMISSIS].2019 Mod. 21 ove la stessa figurava imputata dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 348 c.p., con udienza dibattimentale fissata per il 5.04.2019. L'ascritto reato di esercizio abusivo della professione traeva origine dalla relazione di servizio del M.Ilo [MMM] della Stazione Carabinieri di C.C. Renazzo (FE) il quale, avendo raccolto da tale [EEE], arrestato per una vicenda di stupefacenti, l'indicazione dell'avv. [RICORRENTE] quale proprio difensore di fiducia ed avendo prontamente contattato quest'ultima all'utenza telefonica fornita dall'[EEE] per notificarla sia dell'arresto che della nomina, l'avv.

[RICORRENTE] aveva omesso di rendere nota all'Ufficiale di P.G. la propria impossibilità ad assumere la difesa, ma aveva anzi confermato l'indirizzo del proprio studio legale fornendo il numero di utenza telefonica fissa da utilizzarsi per le necessità del procedimento.

La Sezione del CDD di Bologna all'uopo costituita nominava il Consigliere istruttore per tutti i procedimenti relativi ai sopra riportati esposti e segnalazioni (n. 13/2019, n. 14/2019, n. 16/2019) il quale, effettuate le dovute comunicazioni alla segnalata, dava corso all'istruttoria preliminare sia raccogliendo dichiarazioni che acquisendo documentazione. A conclusione dell'istruttoria preliminare la Sezione, su motivata e dettagliata proposta dell'Istruttore, approvava il capo di incolpazione sopra richiamato.

Espletati gli incumbenti di cui all'art. 17 Reg CNF n. 2/2014, non avendo l'incolpata prodotto alcuna ulteriore difesa né chiesto la propria audizione, la Sezione, su conforme richiesta del Consigliere istruttore, disponeva la riunione dei procedimenti nn. 13/2019, 14/2019 e 16/2019 e deliberava la citazione a giudizio, con indicazione dei testimoni da escutere, fissando a tal fine l'udienza del 10.02.2020.

A tale udienza il CDD, rigettata la richiesta preliminare della difesa dell'incolpata di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito di quello penale n. [OMISSIS]/2019 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Bologna ed avente ad oggetto "la maggior parte" delle condotte ascritte all'avv. [RICORRENTE] quali illeciti deontologici, escussi i testimoni [HHH] e [OMISSIS], M.llo [MMM], [JJJ], avv. [KKK] ed avv. [III] (collega di studio dell'incolpata e legale sia della sig.ra [BBB] che della sig.ra [FFF]), acquisita la documentazione raccolta nelle fasi istruttorie tra cui quella relativa al procedimento penale n. [OMISSIS]/17 R.G.N.R. svoltosi a carico dell'avv. [RICORRENTE] avanti il Tribunale di Bologna e conclusosi con la sentenza di condanna (non definitiva) n. [OMISSIS] del [OMISSIS].04.2019, ed altresì quella relativa all'adozione della misura cautelare della sospensione dall'attività professionale (divenuta definitiva in data 18.09.2018), raccolte le dichiarazioni spontanee rese dall'avv. [RICORRENTE] (rifiutatasi di sottoporsi ad esame), data infine la parola al difensore che concludeva per il proscioglimento dell'incolpata per tutti gli illeciti disciplinari ascritti, all'esito della camera di consiglio dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione irrogandole la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi dodici.

La decisione, depositata in data 18.05.2020, così è motivata.

Quanto al capo di incolpazione sub 1), ad avviso del CDD nel corso del dibattimento era stato provato, sia documentalmente e sia attraverso l'escussione dei testimoni indotti, che l'avv. [RICORRENTE], durante il periodo di sospensione

dall'esercizio dell'attività professionale, aveva esercitato attività professionale in favore del sig. [OMISSIS], consistita nella rappresentanza di quest'ultimo nella convenzione di negoziazione relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dinanzi al Comune di Bologna nonché nella rappresentanza del detto cliente nella successiva fase di modifica della detta convenzione di negoziazione. Al riguardo il CDD ha richiamato la testimonianza del dott. [HHH], responsabile dell'ufficio di segreteria del comune di Bologna, il quale ha confermato che l'avv. [RICORRENTE] aveva prima assistito il detto cliente nella procedura di negoziazione sottoscrivendo la relativa convenzione e poi depositato una richiesta di correzione della detta convenzione per correggere un errore. Inoltre, secondo il CDD, assume rilevanza anche la testimonianza dell'avv. [III], legale di una delle parti della convenzione di negoziazione, il quale aveva escluso che l'avv. [RICORRENTE] avesse presentato per sua delega l'istanza di correzione della convenzione. Di conseguenza ad avviso del CDD, che riteneva che la rappresentanza e assistenza di una parte nella convenzione di negoziazione relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio costituiva esercizio di attività professionale in quanto riservata agli avvocati, l'avv. [RICORRENTE] era da ritenersi responsabile dell'illecito in quanto in quel periodo le era precluso lo svolgimento dell'attività professionale in forza della misura cautelare definitiva. Quanto al capo di incolpazione sub 2) secondo il CDD nel corso del dibattimento si era raggiunta la prova, anche in questo caso per documenti e testimoni, che l'avv. [RICORRENTE], nonostante fosse stata sospesa dall'esercizio dell'attività professionale, durante la vigenza del relativo provvedimento aveva esercitato attività professionale in favore del sig. [CCC], consistita nell'invio di due comunicazioni "SMS" al sig. [JJJ], legale rappresentante della [OMISSIS], con le quali, firmandosi quale avvocato, invitava la controparte a contattarlo urgentemente per questioni che lo riguardavano e sollecitava la restituzione della caparra in favore del proprio assistito, avvisandolo che altrimenti avrebbe adito le competenti autorità giudiziarie. Il CDD ha fondato il proprio convincimento sia sulla base della testimonianza del sig. [JJJ], il quale aveva confermato il contenuto dell'esposto, nonché sul tenore dei messaggi dallo stesso ricevuti e provenienti dal numero dell'utenza telefonica dell'avv. [RICORRENTE].

In ordine al capo di incolpazione sub 3) assumeva il CDD che dal dibattimento era risultato provato che l'avv. [RICORRENTE] durante il periodo di sospensione aveva esercitato attività professionale in quanto, a seguito dell'arresto del sig. [EEE] che l'aveva nominata suo difensore di fiducia, aveva omesso di riferire di non essere nelle condizioni di assumere alcun mandato. Il CDD è pervenuto a tale conclusione sulla scorta della testimonianza del maresciallo [MMM] il quale aveva confermato di aver contattato l'avv. [RICORRENTE] su indicazione dell'arrestato [EEE] informandola della sua nomina a

difensore di fiducia dello stesso, e che nel corso di tale colloquio quest'ultima non aveva riferito di alcuna circostanza impeditiva all'assunzione del mandato di difensore.

Quanto al capo di incolpazione sub 4), secondo il CDD era stato provato, sempre attraverso documenti e deposizioni testimoniali, che l'avv. [RICORRENTE], durante il periodo di sospensione aveva svolto attività professionale avendo la stessa riscontrato via pec, nella sua qualità di avvocato della sig.ra [FFF], le pretese contenute nell'atto di citazione del sig. [GGG] difeso dall'avv. [KKK]. Il CDD è pervenuto a tale conclusione sulla base dell'acquisizione del messaggio pec inviato dall'avv. [RICORRENTE] al collega, ove l'incolpata riferiva letteralmente di agire in nome e per conto della cliente e contestava con linguaggio giuridico le pretese della controparte, nessuna rilevanza potendo assumere la circostanza che nel successivo giudizio la sig.ra [FFF] si era poi costituita a mezzo di altro difensore.

Sulla scorta di tali motivazioni il CDD è pervenuto all'affermazione della responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in ordine a tutti gli illeciti disciplinari alla stessa ascritti e, ritenendo gravi le condotte dell'incolpata sia per la reiterazione di queste nel tempo e sia per l'eco avuto nel foro, valutando il complessivo comportamento, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall'esercizio della professione.

Avverso la decisione l'incolpata ha proposto ricorso al CNF tramite l'avv. [OMISSIS], iscritto all'Albo dei Cassazionisti, censurando l'impegnato provvedimento disciplinare per i seguenti tre motivi.

1) Mancata sospensione del processo disciplinare: la ricorrente si duole della decisione del CDD di non sospendere il procedimento disciplinare per la pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, ritenendo che debba prima concludersi il processo penale in via definitiva per poi intraprendere quello disciplinare.

2) Nullità della decisione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo la ricorrente la sentenza sarebbe nulla in quanto non darebbe conto nella motivazione delle tesi difensive opposte alla ricostruzione dei fatti contenuta negli esposti; inoltre la ricorrente ritiene viziata la motivazione in quanto il CDD avrebbe acquisito e utilizzato la sentenza del procedimento penale, non definitiva, che sarebbe avulsa dal procedimento disciplinare e, di conseguenza, avrebbe leso il principio dell'autonomia dei procedimenti.

3) Assenza degli elementi costitutivi degli illeciti contestati: ad avviso della ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per l'insussistenza degli elementi costitutivi delle incolpazioni. In particolare, quanto al capo 1) la stessa evidenzia che la redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione era avvenuta in data 19.09.2018, ossia il giorno dopo il passaggio in giudicato della misura cautelare (il 18/9), provvedimento

notificatole solo successivamente, per cui all'atto della formazione e sottoscrizione della detta convenzione l'avv. [RICORRENTE] non era ancora a conoscenza della definitività della misura cautelare, e di tanto il CDD non aveva tenuto conto. Quanto all'attività di correzione della convenzione la ricorrente evidenzia che il CDD non aveva considerato che trattavasi di mera correzione di un errore materiale e che l'incolpata aveva eseguito tale attività su delega dell'avv. [III] e non in proprio. Quanto al capo 2) la ricorrente ritiene che i messaggi scambiati con il sig. [JJJ] integrassero attività stragiudiziale e come tali non fossero oggetto dei limiti di esercizio professionale di cui alla sospensione cautelare. Con riguardo al capo 3) l'avv. [RICORRENTE] censura la decisione nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che la telefonata ricevuta dal maresciallo [MMM] non riguardava la sua nomina a difensore di fiducia dell'[EEE], essendo invero finalizzata a richiederle di avvisare la compagna di quest'ultimo e notificarla dell'avvenuto arresto. Quanto al capo 4), la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato ai fini della scusabilità la circostanza che si era trattato di un unico contatto per corrispondenza tra essa e il collega che assisteva la controparte, senza che a questa avesse fatto seguito alcuna ulteriore attività giudiziaria.

Sulla scorta degli appena riassunti motivi di impugnazione la ricorrente chiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento disciplinare; subordinatamente, nel merito, in via principale l'annullamento della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; in via graduata, il proscioglimento dall'incolpata non risultando integrati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata; in via di ulteriore ed estremo subordine, l'applicazione della sanzione meno afflittiva dell'avvertimento o della censura.

### **DIRITTO**

1. Con riguardo alla doglianza svolta con il primo motivo di ricorso, relativa al mancato accoglimento della richiesta di sospensione, giova anzitutto richiamare il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello disciplinare come specificato dalla Suprema Corte (*“Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.”*; sentenza n. 35462 delle SS.UU. 19 novembre 2021). Ritenuta dunque la

sospensione come evento eccezionale laddove sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova "apprendibili esclusivamente nel processo penale" (principio peraltro recepito già da questo Consiglio, cfr. sentenze CNF n. 151 dell'11 luglio 2023, n. 230 del 29 novembre 2022, n. 193 del 16 settembre 2022), mette conto rilevare come nel caso di specie i riscontri sia documentali che testimoniali acquisiti tanto nella fase istruttoria quanto in quella dibattimentale, e dei quali viene dato puntuale conto in motivazione riguardo a ciascun capo di incolpazione, paiono più che sufficienti a superare il concetto di "indispensabilità" della prova apprendibile esclusivamente dal processo penale.

Ritiene pertanto questo Consiglio che il CDD di Bologna nel caso di specie (peraltro, il procedimento disciplinare ha investito un novero di condotte più ampio di quelle descritte nel capo di imputazione del processo penale) abbia fatto buon governo del potere discrezionale ad esso riservato quanto all'esercizio della facoltà di sospensione del giudizio disciplinare. Né paiono condivisibili al riguardo le motivazioni addotte dal ricorrente con riferimento alla paventata pericolosità del sopravanzamento del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, ed in particolare al fatto che potendo la decisione disciplinare essere acquisita quale documento in sede penale con gravissimo pregiudizio per l'imputata in termini di lesione della presunzione di non colpevolezza, quasi ad accreditare un invero imprevedibile primato dell'accertamento disciplinare su quello riservato al giudice penale, ben più approfondito, articolato e complesso, anche con riguardo all'accertamento ed alla valutazione del profilo soggettivo delle condotte incriminate.

2. La censura di vizio di illogicità e di contraddittorietà che viene prospettata con il secondo motivo di ricorso attinge la decisione impugnata sotto diversi profili.

2.1 Denuncia anzitutto la ricorrente che nei passaggi argomentativi della motivazione il CDD, pur ritenendo le diverse interpretazioni fornite dalla difesa dell'incolpata come "*non condivisibili, inutili, indimostrate o addirittura fantasiose*", in realtà non le abbia mai esplicitate, limitandosi a censurarle con non più che generiche aggettivazioni piuttosto che analizzarle criticamente, indicandone i limiti ed illustrando le ragioni per cui le stesse erano da ritenersi, appunto, non condivisibili, inutili, indimostrate o addirittura fantasiose.

Il rilievo non appare fondato. Giova premettere che l'incolpata nel corso dei tre procedimenti poi riuniti ha prodotto esclusivamente le seguenti difese: deduzioni difensive del 22.12.2018 depositate in esito alla comunicazione da parte del COA di Bologna della presentazione dell'esposto da parte del Comune di Bologna; deduzioni difensive del 10.01.2019 depositate in esito alla comunicazione del medesimo COA dell'esposto presentato dal sig. [JJJ]; dichiarazioni spontanee rese dall'avv. [RICORRENTE] al termine dell'udienza dibattimentale del 10.2.2020.

Ciò premesso, va rilevato come nella motivazione della decisione impugnata, ove ciascuna condotta contestata viene scrutinata separatamente, il riferimento operato dal CDD alla versione dei fatti ed alle argomentazioni difensive offerte dall'incolpata, ed il giudizio di irrilevanza/inutilità o di difetto di riscontro documentale espresso al riguardo, sia ovviamente da ricondursi proprio ed esattamente alle anzidette difese scritte e dichiarazioni. Trattasi di atti presenti nel fascicolo del procedimento dei quali il CDD, laddove ne ha ravvisato l'opportunità/necessità ne ha espressamente richiamato il contenuto (vedasi pag. 9, 2° e 3° cpv., quanto al capo di incolpazione sub 1), mentre laddove non ha ravvisato analoghe esigenze si è limitato a farvi semplice riferimento (vedasi pag. 11, 2° cpv., quanto al capo di incolpazione sub 2; pag. 13, 3° cpv., quanto al capo di incolpazione sub 4).

Nessun vizio motivazionale pare dunque ravvisabile sotto tale profilo.

2.2 Secondariamente la ricorrente, dopo un vago quanto poco comprensibile accenno al fatto che il collegio giudicante nella medesima composizione era chiamato a pronunciarsi anche su altro procedimento disciplinare sempre a carico dell'avv. [RICORRENTE] (senza tuttavia poi inferirne alcunché), si duole del fatto che il CDD, con riguardo alla gravità delle condotte tenute dalla prevenuta nonché *“per disegnare l'indole dell'incolpata”*, abbia richiamato la sentenza del Tribunale penale di Bologna n. [OMISSIS]/19 non passata in giudicato al momento della decisione disciplinare.

Così in verità non è. Il richiamo alla citata sentenza, peraltro già acquisita nella precedente fase istruttoria e quindi costituente materiale probatorio utilizzabile (giòva al riguardo ribadire il principio già affermato da questo Consiglio Nazionale che il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, cfr. sentenze CNF n. 252 e 255 del 30 dicembre 2022), è stato operato semplicemente quale rafforzativo di un giudizio di gravità già in precedenza espresso, peraltro condiviso da questo Collegio, fondato sulla valutazione complessiva dei plurimi fatti oggetto di incolpazione. Giòva d'altro canto rilevare come dalla motivazione della detta sentenza penale emergano episodi di assunzione di stupefacenti da parte dell'avv. [RICORRENTE] e di alcuni suoi giovani collaboratori, consumati anche all'interno dello studio professionale dell'incolpata (fatti dalla stessa [RICORRENTE] confessorialmente ammessi, come risulta dalla lettura della sentenza medesima), senz'altro suscettibili di essere valutati sotto un profilo fattuale quantomeno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, n. 3, CDF, a mente della quale disposizione ai fini della commisurazione della sanzione merita considerazione anche il comportamento del prevenuto precedente al fatto.

Neanche tale profilo di censura appare dunque meritevole di accoglimento.

3. Il terzo motivo di impugnazione attiene più propriamente al merito degli illeciti disciplinari dei quali l'avv. [RICORRENTE] è stata chiamata a rispondere. Va anzitutto premesso che non vi è discussione sull'antefatto storico della intervenuta definitività, a far data dal 18.9.2018, del provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio professionale assunto dal Tribunale del Riesame di Bologna e confermato dalla Corte di Cassazione appunto nell'anzidetta data. Parimenti non sono in discussione sotto il profilo temporale e fattuale le condotte contestate all'avv. [RICORRENTE], tutte peraltro essendo suffragate da evidenze documentali (correzione apposta alla convenzione di negoziazione, corrispondenza telematica e messaggistica intercorsa tra l'avv. [RICORRENTE] ed il sig. [JJJ], e-mail inviata all'avv. [KKK], relazione di servizio del maresciallo [MMM]).

Con il motivo di ricorso in esame la ricorrente assume anzitutto l'insussistenza nelle quattro condotte contestate degli elementi costituenti la fattispecie delittuosa dell'esercizio abusivo della professione forense, in quanto, da un lato, tutte inquadrabili come attività forensi stragiudiziali, dall'altro, trattandosi di condotte sporadiche, occasionali e distanziate nel tempo, e dunque da qualificarsi come attività professionali di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolte in modo non continuativo, sistematico ed organizzato, per tali ragioni non integranti il delitto di esercizio abusivo della professione forense, come delineato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Giova anzitutto rammentare che le ragioni ed i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologica diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l'eventualità che tali comportamenti siano o meno configurabili come illeciti civili.

Ciò premesso, l'assunto della ricorrente non appare condivisibile. Richiamato il pacifico e consolidato orientamento di questo Consiglio secondo cui durante il periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense ovvero rientranti nell'attività professionale forense, tra i quali è da ricomprendersi anche l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (CNF, sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, sentenza n. 192 del 15 ottobre 2020; sentenza

n. 173 del 23 settembre 2020), persino ove costituita dall'invio di una lettera di messa in mora (CNF, sentenza n. 132 del 27 settembre 2012), nel caso in esame merita senz'altro rilievo, quanto al profilo dell'asserito difetto di continuità e sistematicità della condotta, la circostanza che i plurimi fatti contestati risultano ricadenti in arco temporale ristretto in appena 5 mesi (tra l'ottobre 2018 ed il febbraio 2019), mentre sotto il profilo dell'asserito difetto di organizzazione dell'esercizio dell'attività professionale appare risolutiva e dirimente l'affermazione resa dall'incolpata stessa nelle deduzioni difensive del 10.01.2019 (prodotte con riguardo ai fatti di cui al capo di incolpazione sub 2), a conclusione delle quali aveva dichiarato *"Tengo, infine, a precisare che quando ho chiesto ai colleghi cosa posso fare, in questo momento, in cui sono sospesa, mi è stato da tutti detto che in studio posso andare e che ciò che riguarda i rapporti stragiudiziali, per i quali non serve il titolo, potrei gestirli"*. La quale affermazione, di portata senz'altro confessoria, offre la chiave di lettura delle condotte contestate oltre che del profilo psicologico ad esse sotteso avvalorando, da un lato, la correttezza della ricostruzione e della valutazione delle stesse operata dal CDD che le ha qualificate quali atti di esercizio professionale, ricostruzione e valutazione che questo Collegio condivide, e smentendo, da altro lato, sia l'interpretazione riduttiva ed autoassolutoria dalle medesime offerta dalla ricorrente, sia la protestata buona fede che tali condotte avrebbe animato ritenendo l'avv. [RICORRENTE] di non svolgere attività professionale.

Quanto poi alle argomentazioni addotte dalla ricorrente con riguardo a ciascuna delle quattro condotte contestate siccome integranti altrettante violazioni dell'art. 31, comma 1, CDF, che nulla di nuovo né di particolarmente significativo aggiungono alle difese scritte già prodotte ed alle dichiarazioni rese dall'incolpata, parrebbe sufficiente fare rinvio alle convincenti motivazioni singolarmente svolte nella decisione del CDD, che danno puntuale conto delle ragioni per le quali tali azioni vanno tutte ricondotte nell'ambito dell'esercizio, consapevole e voluto da parte dell'incolpata, di attività di natura professionale e legale, motivazioni che questo Collegio ritiene di fare integralmente proprie. Ad ogni buon conto, attesa la possibilità di integrazione della motivazione consentita a questo Consiglio quale giudice di legittimità e di merito (Cass. civ., SS.UU., 17.06.2013, n. 15122), pare utile ulteriormente precisare quanto di seguito.

Relativamente al capo di incolpazione sub 1), pur potendosi riconoscere un qualche credito, quantomeno in termini di dubbio, alla tesi che l'avv. [RICORRENTE] alla data di sottoscrizione della convenzione ancora potesse non essere a conoscenza della pronuncia della Corte di Cassazione, resta il fatto che in data ben successiva alla notifica della stessa, e quindi nella piena conoscenza del provvedimento interiettivo e della data di

efficacia dello stesso, la prevenuta abbia atteso in prima persona alla correzione dell'atto depositato presso il Comune di Bologna.

Sul punto il CDD, sulla scorta della dichiarazione resa dalla Sig.ra [OMISSIS], ha dato rilievo alla circostanza che l'avv. [RICORRENTE] si sia presentata a detta impiegata comunale qualificandosi come avvocato e che abbia di proprio pugno scritto e firmato la dichiarazione di correzione, senza precisare di essere delegata di altri e tantomeno esibire alcun mandato.

Afferma di contro la prevenuta di aver adempiuto all'incombente su delega (verbale) dell'avv. [III]. Quest'ultimo, escusso anch'egli all'udienza del 10.2.2020 (e prima ancora audito in sede di istruttoria preliminare in data 03.06.2019) ha riferito che, preso atto dell'errore presente nella convenzione e della necessità di correggerlo, non potendosi recare personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, aveva chiesto alla collega [RICORRENTE] di occuparsi dell'incombente, pur sapendo che quest'ultima già era stata attinta dal provvedimento di sospensione e tuttavia ritenendo che la correzione dell'errore materiale potesse essere effettuata da un qualsiasi delegato, e che dunque l'aveva incaricata di provvedervi per suo conto, senza peraltro aver ritenuto necessario formalizzare tale mandato con apposita delega scritta (per il vero, nel verbale di audizione del 13.06.2019 l'avv. [III] aveva reso una dichiarazione parzialmente difforme: “... *Dissi all'avv. [RICORRENTE], che, se ve fosse stato bisogno, poteva qualificarsi come mia delegata; ho inteso che si trattasse di attività analoga a quella di segretaria dello studio e dunque non si trattava di delega in mia sostituzione*”.

Anche volendo prestare credito a quanto dichiarato dall'avv. [III] al CDD in sede di udienza, ciò che assume rilevanza nel caso di specie non è tanto il comportamento di quest'ultimo (che comunque non è un bell'esempio di diligenza e di rispetto delle forme, oltre che di doveroso scrupolo di opportunità stante la dichiarata conoscenza da parte sua della peculiare situazione in cui versava la collega avv. [RICORRENTE] rispetto all'incombente alla stessa asseritamente affidata), quanto piuttosto quello dell'incolpata la quale, omettendo di presentarsi come delegata dell'avv. [III] (non v'è ragione di dubitare della deposizione resa in punto della Sig.ra [OMISSIS], né di quanto riferito dal testimone dott. [HHH] circa la prassi di legittimo e doveroso rigore seguita in simili situazioni dagli addetti dell'Ufficio di Stato Civile), e pur sapendo di figurare in quell'atto come legale di uno dei due coniugi, dopo aver vergato di proprio pugno l'annotazione di correzione attribuendosene la paternità (“*Il sottoscritto Avv. [RICORRENTE] del Foro di Bologna ... dichiara ...*”), vi ha apposto la propria sottoscrizione qualificandosi come “Avv. [RICORRENTE]”, salvo poi aggiungere l'inciso “*anche per Avv. [III]*” (solo con ciò, a tutto voler concedere, dando esecuzione al mandato ricevuto).

È allora evidente che con tale condotta, ai fini della ricevibilità di quella dichiarazione di correzione dell'atto già depositato ella ha agito, e comunque ha lasciato intendere ai suoi interlocutori di agire, come legale del sig. [AAA], tale peraltro risultando dall'epigrafe dell'atto stesso, e solo incidentalmente "anche" come delegata dell'avv. [III], legale della Sig.ra [BBB].

Comportamento che non può prestarsi alla troppo benevola lettura auspicata nel relativo motivo di ricorso, intesa ad accreditare la buona fede dell'incolpata che questo Collegio ritiene viceversa debba ragionevolmente, e motivatamente per quanto appena evidenziato, escludersi.

Con riguardo al capo di incolpazione sub 2), fermo quanto già precisato in merito alla rilevanza ai fini della configurabilità dell'illecito deontologico di che trattasi nell'esercizio di attività professionale di natura stragiudiziale, non assume rilievo la dedotta circostanza che al momento dell'intervento dell'avv. [RICORRENTE] la vertenza tra il [CCC] e la [DDD] fosse già conclusa. In disparte il fatto che, come emerge dal verbale dell'udienza del 10.2.2020, un'affermazione in tal senso non risulta essere stata resa dal testimone [JJJ], ciò che invece emerge da quella deposizione oltre che dalla stampa degli screenshot allegati all'esposto, mostrati al teste e da questi confermati, è che l'avv. [RICORRENTE] si era presentata al [JJJ] quale legale della controparte [CCC] ed aveva perfino paventato l'avvio di azioni legali (circostanza peraltro già evidenziata e valorizzata nella motivazione del CDD). Ritiene il Collegio che tale condotta configuri esercizio di attività professionale, seppure di natura stragiudiziale, e pertanto la stessa, siccome esercitata durante il periodo di sospensione, integri l'illecito disciplinare contestato.

Quanto al capo di incolpazione sub 3), la rivendicata buona fede dell'avv. [RICORRENTE] e la versione dalla stessa offerta in sede di dichiarazioni spontanee, peraltro non suffragata da alcun riscontro documentale e/o testimoniale, trova inequivoca smentita nella deposizione resa dal maresciallo [MMM] il quale, oltre ad integralmente confermare l'annotazione di servizio 4.2.2019 dallo stesso redatta e acquisita agli atti; rispondendo a precisa domanda ha espressamente escluso che l'oggetto della chiamata dallo stesso effettuata all'avv. [RICORRENTE] avesse a motivo la richiesta dell'arrestato di avvisare la propria fidanzata tramite l'avv. [RICORRENTE], così come invece da quest'ultima sostenuto.

Quanto infine al capo di incolpazione sub 4), basta esaminare il testo della mail inviata dall'incolpata all'avv. [OMISSIS], recante come mittente "Studio Avv. [RICORRENTE]", per convincersi della natura di comunicazione tipicamente professionale per linguaggio e contenuto, ove oltre ad esplicitarsi argomentazioni di portata giuridica circa l'infondatezza dell'altrui pretesa, si paventavano ulteriori azioni "*forse anche con aspetti penalmente*

*rilevanti*” e si invita il legale cui è diretta a “*valutare l’opportunità da parte dell’attore di desistere dall’azione civile intrapresa*”. Anche in questo caso non v’è dubbio che si tratti di una comunicazione di natura squisitamente professionale, così come contestato nel caso di incolpazione.

4. La richiesta avanzata dalla ricorrente in via subordinata di applicazione di una sanzione più mite, seppur non formulata con specifico motivo di impugnazione, impone comunque di esaminare anche tale aspetto della decisione.

Al riguardo, atteso che la sanzione edittale prevista per la violazione della norma deontologica di riferimento (art. 36, n. 1, CDF) è quella della sospensione da 6 mesi a un anno, non ricorrendo motivi -peraltro neanche specificatamente allegati- per farsi luogo ad una attenuazione della sanzione ai sensi dell’art. 22, n. 3, lett. b), CDF, e di contro dovendosi tener conto non solo della pluralità delle condotte costituenti illecito deontologico, ma altresì del fatto che alcune di esse sono state perpetrate in epoca successiva all’avvenuta comunicazione da parte del COA all’avv. [RICORRENTE] degli esposti già pervenuti dal Comune di Bologna e dal Sig. [JJJ], circostanza indicativa della mancanza da parte dell’incolpata di alcuna resipiscenza e rivisitazione critica del proprio comportamento, in aggiunta allo strepitus fori generato dai fatti in esame ed alla compromissione dell’immagine della professione forense che ne è conseguita, nonché in considerazione del comportamento precedentemente tenuto dall’avv. [RICORRENTE], come emerso dall’esame degli atti del procedimento penale all’origine della misura cautelare interdittiva applicata, inducono a ritenere giustificata e congrua la sanzione disciplinare irrogata dal CDD nella misura edittale massima prevista per tale illecito.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 18 Novembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà